

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../166861/2006

OGGETTO: COMUNE DI LOCANA - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Feletto, con deliberazione C.C. n. 14 del 30/03/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 049/2006)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 30/03/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche normative e cartografiche:

- cambio della destinazione d'uso di due aree da agricole a servizi e attrezzature di interesse comune, nello specifico parcheggi a servizio della zona cimiteriale, a ridosso della ex S.S. n. 460 e degli impianti sportivi, in regione Carello;
- recepimento cartografico delle modifiche suddette e delle seguenti opere infrastrutturali:
 - ✍ nuovo tracciato stradale di collegamento tra i Comuni di Locana e Cantoira; il progetto è stato realizzato ed approvato dalla Provincia;
 - ✍ nuovo tracciato della sciovia "Alpe Cialma", progettato dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana e finanziato dalla Comunità Europea;
 - ✍ il ponte di attraversamento del Torrente Orco in regione Roncore, in progetto e finanziato a seguito degli ultimi eventi alluvionali;
 - ✍ l'argine in terra per la sistemazione idrogeologica in località Chioso-Pratolungo, progettato dalla Comunità Montana e già finanziato;
- inserimento della scheda urbanistica relativa all'area produttiva di nuovo impianto "INI1";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Locana con deliberazione C.C. n. 14 del 30/03/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante in esame, pur presentando la documentazione richiesta ai sensi delle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998, non è corredata dalle Tavole del P.R.G.C. vigente o quantomeno di stralci evidenzianti lo stato di fatto ed il progetto, rendendo difficoltosa la localizzazione di alcuni degli interventi proposti. In proposito si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento all'area a parcheggio, di modeste dimensioni "... *adiacente la zona "Vigna" lungo la Strada Statale S.S. 460 (ora di competenza provinciale) ...*", di difficile individuazione, come già evidenziato alla lettera precedente; si ricorda che la stessa non potrà avere accessi diretti in base a quanto stabilito dall'art. 11.6 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento, il quale prevede "... *al di fuori dei centri abitati i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione o di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico ...*";
 - c) con riferimento alla modificazione apportata all'offerta di servizi e attrezzature di interesse comunale (aree a parcheggi) considerando anche le precedenti Varianti Parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi eventualmente a determinare;

- d) si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*;
 - e) si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, espressamente richiesta dal citato settimo comma dell’art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Locana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,